SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 281

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2007.

Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2008», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

07A10570

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 282

MINISTERO DELL'INTERNO

249º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

07A10742

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2007, n. **241.**

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;

Viste le restanti definizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, relativo a misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, che ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge del 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2 comma 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerate le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e le sue finalità pubbliche individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonché la diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali la comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Aquisiti in data 19 ottobre 2006 ed in data 8 febbraio 2007 i pareri del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 196/2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2007, n. 5075/2006;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8841 del 14 settembre del 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 7, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 234

ALLEGATO

Indice dei trattamenti

Scheda n°	Denominazione del trattamento
1/A	Gestione del rapporto di lavoro, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e la gestione del trattamento economico del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1/B	Gestione del rapporto di lavoro, della tutela della salute e della sicurezza del lavoro e la gestione del trattamento economico del personale impiegato a vario titolo presso il Corpo Forestale dello Stato.
2/A	Gestione delle indennità per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2/B	Gestione delle indennità per il personale del Corpo Forestale dello Stato.
3.	Gestione delle attività di controllo e ispettive dell'ICRF e del CFS.
4.	Attribuzione di Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.
5.	Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale.
6.	Gestione delle sanzioni amministrative.
7.	Gestione delle attività di erogazione di benefici a vario titolo a sostegno di singoli, associazioni e persone giuridiche in campo agricolo e della pesca.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 1 A – Personale MiPAAF

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e del trattamento economico del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fonte normativa

R.D. 30 settembre 1922, n. 1290; D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 1 agosto 1957, n. 686; Legge 20 maggio 1970, n. 300; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 7 febbraio 1979, n. 29; Legge 5 aprile 1985, n. 124; Legge 5 marzo 1990, n. 45; Legge 30 dicembre 1991, n. 412; D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 24 dicembre 1993, n. 537; Legge 14 gennaio 1994, n. 20; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367; D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; Legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260; Legge 12 marzo 1999, n. 68; D.P.C.M. 20 dicembre 1999; Legge 8 marzo 2000, n. 53; Dir.P.C.M. 12 dicembre 2000; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; Legge 15 luglio 2002, n. 145; Legge 16 gennaio 2003, n. 3; D.Lgs. 26 aprile 2003, n. 115; D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito in Legge 11 marzo 2006, n. 81; Contratti collettivi Nazionali di Lavoro; Codice Civile.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro. Art. 112 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- ☒ Convinzioni: ☒ politiche, ☒ sindacali, ☒ religiose, ☒ d'altro genere.
- ☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare
- ☒ Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso)
- ☒ Dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

- ☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
- ☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
- ☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:
  a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Enti Previdenziali, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiPAAF) ai fini della verifica di legalità del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38) e dei provvedimenti di attribuzione delle posizioni economiche super; Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione del personale in comando o distacco. Uffici competenti per il collocamento obbligatorio. eventuali accessi al luogo di lavoro dove si è verificato l'infortunio. Enti preposti alla vigilanza in materia di Igiene e sicurezza Strutture sanitarie competenti per il controllo delle assenze per infermità. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali e del personale dipendente collocato in aspettativa per ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali. Organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi sindacali e per operare le trattenute corrispondenti alle quote associative per i dipendenti che ne hanno rilasciato delega. Comunicazione infortuni sul lavoro agli organi di vigilanza (ASL ed Ispettorato del Lavoro) per nei luoghi di lavoro; Service Personale Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze (R.D. 18/11/1923 n. 2440, artt. 54 e 62, R.D. 23/5/1924 n. 827, artt.286 e 356 fino a 406) solo per garantire l'erogazione delle retribuzioni spettanti al personale e in quanto il MiPAAF svolge funzioni di Assistenza fiscale.

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a qualunque titolo. I dati relativi alle convinzioni politiche e sindacali sono quelli indispensabili ai fini delle assenze per lo svolgimento di cariche elettive da parte del personale dipendente, nonché ai fini della gestione di aspettative, distacchi e permessi sindacali. I dati relativi allo stato di salute sono quelli indispensabili ai fini della gestione delle assenze dal servizio o per l'adozione di provvedimenti conseguenti all'accertata inabilità o inidoneità psicofisica al servizio. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati relativi alla salute dei familiari del dipendente nei casi previsti dalla legge per la concessione di benefici previsti. I dati concernenti le convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. Eventuali provvedimenti di sospensione o destituzione dal rapporto di lavoro vengono assunti sulla scorta dei dati emersi dal Casellario Giudiziale. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Il trattamento attiene alla gestione e conservazione (esclusivamente afferente il rapporto di lavoro) dei dati sensibili (relazioni sindacali, convinzioni politiche, religiose e d'altro genere, stato di salute) e giudiziari (profili penali) riguardanti i singoli dipendenti. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, ecc.). L'acquisizione ed il trattamento dei dati afferenti la salute sono richiesti dalla legge e annotati su apposito registro tenuto presso ogni ufficio sede del datore di lavoro, al fine esclusivo di adempiere agli specifici obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il trattamento riguarda i dati relativi allo stato di salute indispensabili per la sorveglianza sanitaria obbligatoria sul personale e per certificazioni medico legali. Sono trattati i dati sensibili e giudiziari necessari ad apportare le variazioni economiche sulle retribuzioni spettanti al personale. I dati relativi alle convinzioni sindacali sono quelli indispensabili ad operare le trattenute corrispondenti alle quote associative.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 1 B – Personale del Corpo Forestale dello Stato

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e del Trattamento economico del personale impiegato a vario titolo presso il Corpo Forestale dello Stato.

Fonte normativa

D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 20 maggio 1970, n. 300; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 5 aprile 1985, n. 124; Legge 30 dicembre 1991, n. 412; Legge 6 marzo 1992, n. 216; D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 5 febbraio 1992, n. 104; Legge 6 marzo 1992, n. 216; Legge 24 dicembre 1993, n. 537; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367; D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; D.lgs 12 maggio 1995, n. 201; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 27 dicembre 1997, n. 449; D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260; Legge 23 novembre 1998, n. 407; Legge 12 marzo 1999, n. 68; Legge 8 marzo 2000, n. 53; Dir.P.C.M. 12/12/2000; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; D.Lgs 3 aprile 2001, n. 155; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; Legge 16 gennaio 2003, n. 3; D.Lgs. 26 aprile 2003, n. 115; D.Lgs 30 maggio 2003, n. 193; Legge 5 novembre 2004, n. 263; D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito in Legge 11 marzo 2006, n. 81; Contratti collettivi Nazionali di Lavoro; Codice Civile.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro. Art. 112 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ Convinzioni ☒ politiche, ☒ sindacali, ☒ religiose, ☒ di altro genere
☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare
☒ Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso)
☒ Dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:
a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Enti previdenziali, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiPAAF) ai fini della verifica di legalità del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38) e dei provvedimenti di attribuzione delle posizioni economiche super; Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione del personale in comando o distacco. Uffici competenti per il collocamento obbligatorio. Strutture sanitarie competenti per il controllo delle assenze per infermità. Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali e del personale dipendente collocato in aspettativa per ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali. Organizzazioni sindacali per la gestione dei permessi sindacali e per operare le trattenute corrispondenti alle quote associative per i dipendenti che ne hanno rilasciato delega. Comunicazione infortuni sul lavoro agli organi di vigilanza (ASL ed Ispettorato Lavoro) per eventuali accessi al luogo di lavoro dove si è verificato l'infortunio. Enti preposti alla vigilanza in materia di Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; Ministero dell'Economia e delle Finanze (R.D. 18/11/1923 n. 2440, artt. 54 e 62, R.D. 23/5/1924 n. 827, artt.286 e 356 fino a 406) per garantire l'erogazione delle retribuzioni spettanti al personale.

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro a qualunque titolo. Il trattamento dei dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle rispettive prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi). Il trattamento attiene alla gestione e conservazione (esclusivamente afferente il rapporto di lavoro) dei dati sensibili (relazioni sindacali, convinzioni politiche, religiose e d'altro genere, stato di salute) e giudiziari (profili penali) riguardanti i singoli dipendenti. I dati relativi allo stato di salute sono quelli indispensabili ai fini della gestione delle assenze dal servizio o per l'adozione di provvedimenti conseguenti all'accertata inabilità o inidoneità psicofisica al servizio. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati concernenti le convinzioni di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. Possono essere raccolti anche dati relativi alla salute dei familiari del dipendente nei casi previsti dalla legge per la concessione di benefici previsti. Eventuali provvedimenti di sospensione o destituzione dal rapporto di lavoro vengono assunti sulla scorta dei dati emersi dal Casellario Giudiziale. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, ecc.). L'acquisizione ed il trattamento dei dati afferenti la salute sono richiesti dalla legge e annotati su apposito registro tenuto presso ogni ufficio sede del datore di lavoro, al fine esclusivo di adempiere agli specifici obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il trattamento riguarda i dati relativi allo stato di salute indispensabili per la sorveglianza sanitaria obbligatoria sul personale e per certificazioni medico legali. Sono trattati i dati sensibili e giudiziari necessari ad apportare le variazioni economiche sulle retribuzioni spettanti al personale. I dati relativi alle convinzioni sindacali sono quelli indispensabili ad operare le trattenute corrispondenti alle quote associative.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 2 A – Personale del MiPAF

Denominazione del trattamento

Gestione delle indennità per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Fonte normativa

Legge 11 marzo 1926, n. 416; R.D. 15 aprile 1928, n. 1024; Legge 15 luglio 1950, n. 539; D.P.R. 1957, n. 3; D.P.C.M. 5/7/1965; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 marzo 1971, n. 118; Legge 15 novembre 1973, n. 734; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 14 agosto 1974, n. 355; Legge 19 maggio 1975, n. 151; D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146; Legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513; Legge 7 febbraio 1979, n. 29; Legge 11 luglio 1980, n. 312; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 24 dicembre 1993, n. 537; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Legge 8 novembre 2000, n. 328; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Gestione del rapporto di lavoro. Benefici economici ed abilitazioni. Artt. 68 e 112 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ Origine: ☒ Etnica
☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:
a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per verifica legalità; Organi preposti all'accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e di equo indennizzo (D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461); INPDAP (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo

I dati sullo stato di salute vengono acquisiti o direttamente dall'interessato o da terzi. Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute attiene alla verifica delle condizioni legittimanti la concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico privilegiato, nonché di altri benefici derivanti dallo stato di salute accordati a tutto il personale. I dati sulla salute possono essere trasmessi all'INPDAP in caso di invalidità assoluta e permanente per la collocazione in pensione o nel caso di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I dati sull'origine etnica possono venire in rilievo dalle richieste dei benefici previsti a favore degli internati e dei profughi (legge 24 maggio 1970, n. 336).

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Scheda n. 2 B – Personale del Corpo Forestale dello Stato
Denominazione del trattamento Gestione delle indennità per il personale del Corpo Forestale dello Stato.
Fonte normativa Legge 11 marzo 1926, n. 416; R.D. 15 aprile 1928, n. 1024; Legge 15 luglio 1950, n. 539; D.P.R. 1957, n. 3; D.P.C.M. 5/7/1965; Legge 24 maggio 1970, n. 336; Legge 30 marzo 1971, n. 118; Legge 15 novembre 1973, n. 734; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 14 agosto 1974, n. 355; Legge 19 maggio 1975, n. 151; D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146; Legge 26 luglio 1978, n. 417; D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513; Legge 7 febbraio 1979, n. 29; Legge 11 luglio 1980, n. 312; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Legge 24 dicembre 1993, n. 537; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; Legge 8 agosto 1995, n. 335; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Legge 8 novembre 2000, n. 328; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento Gestione del rapporto di lavoro. Benefici economici ed abilitazioni. Artt. 68 e 112 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
☒ Origine: ☒ Etnica ☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare
☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi ☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate ☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: a) Comunicazione (come di seguito individuate).
Particolari forme di elaborazione
☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per verifica legalità; Organi preposti all'accertamento o al riconoscimento di cause di servizio e di equo indennizzo (D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461); INPDAP (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo
I dati sullo stato di salute vengono acquisiti o direttamente dall'interessato o da terzi. Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute attiene alla verifica delle condizioni legittimanti la concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico privilegiato, nonché di altri benefici derivanti dallo stato di salute accordati a tutto il personale. I dati sulla salute possono essere trasmessi all'INPDAP in caso di invalidità assoluta e permanente per la collocazione in pensione o nel caso di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 I dati sull'origine etnica possono venire in rilievo dalle richieste dei benefici previsti a favore degli internati e dei profughi (Legge 24 maggio 1970, n. 336).

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Gestione delle attività di controllo e ispettive dell'ICRF e del CFS.

Fonte normativa

Legge 24 novembre 1981, n. 689; Reg. (CEE) 24 settembre 1985, n. 2677/85; Legge 23 dicembre 1986, n. 898; Legge 4 novembre 1987, n. 460; Legge 29 dicembre 1990, n. 428; Reg. (CEE) 24 settembre 1985, n. 2677/85; Reg (CEE) 8 marzo 1991, n. 571/91; Reg. (CEE) 23 aprile 1992, n. 1008/92; Reg. (CEE) 19 marzo 1993, n. 643/93; Reg. (CEE) 15 maggio 1996, n. 887/96; D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123; Legge 8 luglio 1997, n. 213; D.M. 4 maggio 1998, n. 298; Reg. (CE) 30 ottobre 1998, n. 2367/98; Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/99; Legge 21 dicembre 1999, n. 526; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Legge 29 settembre 2000, n. 300; D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260; nota del Direttore generale del Corpo Forestale dello Stato n. 124 M del 28/11/2000; D.M. 15 gennaio 2001; Legge 3 agosto 2004, n. 204; Legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di controllo ed ispettive. Art. 67 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi

☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate

☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:

a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Autorità giudiziaria in caso di *notitia criminis*.

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo

I dati giudiziari possono essere trattati, laddove indispensabili, negli ambiti delle attività ispettive condotte sia dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sia dal Corpo Forestale dello Stato e comunicati all'Autorità giudiziaria. Le irrogazioni di sanzioni amministrative sono previste da una serie di norme in materia agricola, anche sulla base di rapporti che provengono da altri organismi accertatori. Nel caso dell'ICRF esempi sono l'indebita percezione di aiuti comunitari, l'inosservanza di regolamenti comunitari, illecita percezioni di aiuti finanziari.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Onorificenze, ricompense al valore al merito.

Fonte normativa

Legge 3 marzo 1951, n. 178; D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Onorificenze, ricompense e riconoscimenti. Art. 69 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse
☒ Dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:
a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: per onorificenze OMNRI trasmissione dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inoltro alla Giunta dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo

Il trattamento attiene all'acquisizione, utilizzazione e conservazione dei dati relativi allo stato di salute riguardanti i singoli procedimenti sopra indicati al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti indispensabili alla concessione. Il trattamento di dati di carattere giudiziario risulta indispensabile per la verifica in ordine ai requisiti di onorabilità del soggetto da insignire con l'onorificenza.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale.

Fonte normativa

Codice Civile; Codice di procedura civile; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; Codice Penale, Codice Procedura Penale; R.D. 17 agosto 1907, n. 642; R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; Legge 20 maggio 1970, n. 300; Legge. 6 dicembre 1971, n. 1034; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; D.P.R. 30 giugno 1972, 748; D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; Legge 24 novembre 1981, n. 689; Legge 7 agosto 1990, n. 241; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; Legge 21 luglio 2000, n. 205; D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Legge 27 marzo 2001, n. 97; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e di ricorsi, volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa, giudiziaria e stragiudiziale. Gestione del contenzioso anche in materia di rapporto di lavoro. Pari opportunità. Artt. 71 e 112 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ Origine: ☒ razziale ☒ etnica
☒ Convinzioni: ☒ religiose, ☒ filosofiche, ☒ politiche, ☒ sindacali ☒ d'altro genere
☒ Stato di salute: ☒ patologie attuali ☒ patologie pregresse ☒ terapie in corso ☒ anamnesi familiare
☒ Vita sessuale
☒ Dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi
☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:
a) Comunicazione (come di seguito individuate).

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Autorità giudiziaria e suoi organi ausiliari, Avvocatura dello Stato, Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa ai fini della predisposizione delle osservazioni del Governo italiano nei ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di parere ex art. 11 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, Avvocatura dello Stato per le memorie in caso di rappresentanza in giudizio, Uffici giudiziari di ogni ordine e grado per il giudizio, avvocati e consulenti tecnici anche di parte incaricati della tutela giuridica del MiPAAF. Comunicazione alla commissione di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione tra i dipendenti e l'amministrazione.

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo

Il trattamento dei dati relativi al personale contrattualizzato da parte dell'Ufficio del contenzioso è effettuato al solo fine dell'esercizio dell'attività di difesa dell'Amministrazione, convenuta dinanzi ai collegi di Conciliazione su istanza dei dipendenti ovvero convenuta in giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria od amministrativa su ricorso dei medesimi, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. Il trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari relativi ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso, ovvero sia oggetto di esposti, accertamenti, segnalazioni relative ad eventuali violazioni della normativa in materia di pari opportunità.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Scheda n. 6
Denominazione del trattamento Gestione delle sanzioni amministrative: accertamento delle violazioni ed irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Fonte normativa D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395; Legge 21 dicembre 1999, n .526; Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/99; D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento Attività sanzionatorie. Art. 71.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
☒ dati di carattere giudiziario
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare
☒ Raccolta: ☒ presso gli interessati ☒ presso terzi ☒ Elaborazione: ☒ in forma cartacea ☒ con modalità informatizzate
Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo
I dati giudiziari utilizzati sono quelli strettamente indispensabili per l'espletamento delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

Gestione delle attività di erogazione di benefici a vario titolo a sostegno di singoli, associazioni e persone giuridiche in campo agricolo e della pesca.

Fonte normativa

Legge 14 luglio 1965, n. 963 (*Disciplina della pesca marittima*); Legge 10 febbraio 1992, n. 164 (*Nuova disciplina delle denominazioni d'origine*); Reg. (CE) 17 dicembre 1999, n. 2792/99 (*Regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca*); Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (*Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*); D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228/01 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57*); Reg. (CE) 20 dicembre 2002, n. 2369/02 (*Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca*); D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38*); D.Lgs. 2004, 29 marzo 2004, n. 102 (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38*); D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (*Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*); D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 (*Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38*); D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 (*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38*); D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 (*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38*); D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 (*Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38*); Reg. (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/05; Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/05.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni ed elargizioni (art. 68, comma 2, lett. f) D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

☒ dati di carattere giudiziario

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare

☒	Raccolta:	☒	presso gli interessati	☒	presso terzi
☒	Elaborazione:	☒	in forma cartacea	☒	con modalità informatizzate

☒ Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge:

a) Comunicazione (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

☒ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Commissione Europea (Reg. CE 1698/05; Reg. CE 1290/05)

Sintetica descrizione del trattamento del flusso informativo

Sono trattati dati giudiziari per la concessione di aiuti e contributi previste dalla normativa nazionale che individua, per ogni settore, i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti. I dati vengono raccolti presso l'interessato o presso altre Amministrazioni, anche ai fini del controllo sulle dichiarazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I dati prevedono la raccolta, la consultazione e l'elaborazione nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione dell'autorizzazione di pagamento relativa alla presentazione di una determinata richiesta di contributo, nonché finalizzata all'adozione di provvedimenti di recupero o cautelari nei confronti di beneficiari di indebiti finanziamenti nazionali.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quei trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili).* — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari).* — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressi disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblici del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).* — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente art. recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dall Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 154 *(Compiti).* — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

(omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

— La legge 7 agosto 1986, n. 462 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1986, n. 185.

— La legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2004, n. 37.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2005, n. 106.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005, n. 231 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è il seguente:

«2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'art. 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia -di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive dieci unità effettivamente in servizio dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.».

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si vadano le note alle premesse.

07G0256

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelgomberto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelgomberto (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelgomberto (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Foglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelgomberto (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 novembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5432/2007/ Area II del 20 novembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelgomberto (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Foglia.

Roma, 27 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Laziale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerreto Laziale (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerreto Laziale (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Serafina Mascolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerreto Laziale (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 ottobre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 93657/2118/04 del 31 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerreto Laziale (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Serafina Mascolo.

Roma, 27 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Bocian Bernd, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bocian Bernd, nato a Duisburg (Germania) il 6 aprile 1954, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialpadagoge (Dipl. Soz.PAd.)» conseguito presso la «Fachhochschule» di Dusseldorf in data 5 ottobre 1996;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale e del titolo di «Doktor der Philosophie» rilasciato dalla «Technische Universitat Berlin» in data 27 maggio 2002;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo «heilkundlich-praktischer Psicotherapeut» rilasciato dal «Landeshauptstadt Dusseldorf» in data 23 agosto 1994 e dell'«Approbation als Kinder und Jungendlichenpsychotherapeut/Kinder und Jungendlichenpsycherapeutin» dalla «Giunti di Dusseldorf» in data 9 maggio 2000;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere stato ammesso a svolgere un dottorato di ricerca presso la facoltà di «Scienza dell'Educazione» della «Technischen Universitat Berlin» e ha inoltre dimostrato di aver svolto esperienza lavorativa;

Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 9 marzo 2007 e del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) psicologia dinamica, 6) psicologia della sviluppo e dell'educazione, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 36 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: 12 mesi presso un Consultorio familiare, 12 mesi presso un Centro di Salute mentale, 12 mesi presso un Servizio di psicologia dell'età evolutiva;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bocian Bernd, nato a Duisburg (Germania) il 6 aprile 1954, cittadino tedesco, e riconosciuto l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) psicologia dinamica, 6) psicologia della sviluppo e dell'educazione, 7) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 36 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: 12 mesi presso un Consultorio familiare, 12 mesi presso un Centro di Salute mentale, 12 mesi presso un Servizio di psicologia dell'età evolutiva.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A10711

DECRETO 3 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Bambaren Senmache Boris Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Bambaren Senmache Boris Enrique, nato a San Martin De Porres (Lima, Perù) il 10 settembre 1970, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo di «Abogado» rilasciato dalla «Universidad Particular» di Chiclayo nel dicembre 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de abogados» di Lima dal 16 agosto 2002;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visti gli articoli 6 del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Milano in data 6 luglio 2005 valido fino al 7 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bambaren Senmache Boris Enrique, nato a San Martin De Porres (Lima, Perù) il 10 settembre 1970, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10712

DECRETO 3 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Cacau De Castro Vieira Fatima Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998 - e successive integrazioni - che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cacau De Castro Vieira Fatima Maria, nata l'8 settembre 1959 a Fortaleza (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile in data 27 agosto 1992 presso la «Faculdade de Ciencias Humanas» di Olinda (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 2ª Regiao» dal 19 ottobre 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Cacau De Castro Vieira Fatima Maria, nata l'8 settembre 1959 a Fortaleza (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10713

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2007.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 5 dicembre 2007 a seguito dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2007, n. 1840, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 116919 con il quale si è disposto il rimborso anticipato mediante asta competitiva di titoli di Stato per il

30 novembre 2007 con regolamento 5 dicembre 2007, in base al quale sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:

importo nominale rimborsato

B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) 391.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

B.T.P. 3,00% 15 gennaio 2010 (IT0003799597) 598.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

B.T.P. 2,75% 15 giugno 2010 (IT0003872923) 944.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

C.C.T. t.v. 1º luglio 2009 (IT0003219711) 596.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

C.C.T. t.v. 1º ottobre 2009 (IT0003384903) 432.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

C.C.T. t.v. 1º giugno 2010 (IT0003497150) 581.000.000,00 nota B.I. n. 1193931 del 7 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza dei citati prestiti alla data del 5 dicembre 2007, a seguito dei rimborsi effettuati, è la seguente:

importo in circolazione:

B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) 15.259.000.000,00;

B.T.P. 3,00% 15 gennaio 2010 (IT0003799597) 16.027.000.000,00;

B.T.P. 2,75% 15 giugno 2010 (IT0003872923) 17.756.000.000,00;

C.C.T. t.v. 1º luglio 2009 (IT0003219711) 12.185.255.000,00;

C.C.T. t.v. 1º giugno 2010 (IT0003497150) 12.645.291.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10793

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 20 febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva clopiralid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2006/64/CE del 18 luglio 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva clopiralid;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clopiralid dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º maggio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clopiralid la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° maggio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 20 febbraio 2007

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	CIRTOXIN	003090	05/04/1979	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
2.	CIRTOXIN DF	009052	31/12/1996	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
3.	COMPO	011755	10/10/2005	COMPO AGRICOLTURA S.P.A
4.	SINDER	011140	08/01/2002	DIACHEM S.P.A.
5.	LONTREL	003093	05/04/1979	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
6.	GARANTY	010335	28/02/2000	ERREGI S.R.L.
7.	PIRALID 100	012781	27/09/2005	GENETTI S.R.L.-GMBH
8.	SIRIO	009956	23/02/1999	NUFARM ITALIA S.R.L.
9.	BLESAL MC	004381	25/05/1981	SIAPA S.R.L.
10.	TOP GREEN	012335	06/09/2004	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

07A10682

DECRETO 30 ottobre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 20 febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2006/64/CE del 18 luglio 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fosetil;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosetil dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° maggio 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 febbraio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosetil la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° maggio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 20 febbraio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti fosetil le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 20 febbraio 2007

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	ALIAL TRIPLO	013642	15/03/2007	AGRIMIX S.R.L.
2.	FOSIM RAMATO	010140	15/09/1999	AGRIMIX S.R.L.
3.	EPAL 80	009469	13/01/1998	AGRIMPORT S.P.A.
4.	EPAL TRIS	012438	02/02/2005	AGRIMPORT S.P.A.
5.	FOSTONIC 80 WP	011804	08/03/2004	AGRIPHAR S.A.
6.	SIRES TRIO	012923	24/05/2006	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
7.	TEAM	010768	23/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
8.	TEAM WG	011803	10/11/2003	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
9.	EFFICAN 2 EFFE	005966	27/06/1984	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
10.	ELIOS MZ	005753	23/02/1984	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11.	FOSECUR BIANCO	007282	26/11/1987	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12.	R6 ERRESEI TRIPLO F	007820	05/06/1989	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
13.	RHODAX	004705	24/02/1982	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
14.	RHODAX M	011033	11/10/2001	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
15.	RHODAX R	006609	04/02/1986	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
16.	OPTIX DG	011114	06/12/2001	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
17.	BIOTRIPLO	012700	01/06/2005	CHEMIA S.P.A.
18.	FOSKEM	012990	01/02/2006	CHEMIA S.P.A.
19.	TORPEDO 80 WP	010661	29/12/2000	DIACHEM S.P.A.
20.	PANCIL	010062	21/06/1999	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
21.	EQUATION SYSTEM	010969	25/06/2001	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
22.	ADRETT 80 WG	013245	15/11/2006	GENETTI S.R.L.-GMBH
23.	HELICON WG	013439	27/12/2006	GREEN RAVENNA S.R.L.
24.	GLOW 80 WG	011468	22/10/2002	GREEN TRADE S.R.L.
25.	FOS.AL 80	010259	10/01/2000	GUABER S.P.A.
26.	FESIL	011264	04/04/2002	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
27.	FESIL R MICRO	011429	16/09/2002	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
28.	FESIL 80 MICRO	011751	22/10/2003	IQV ITALIA S.R.L.
29.	SERIT	008533	30/07/1994	ITAL-AGRO S.R.L.
30.	RICAFOS PB	009869	07/01/1999	KEMIPHARM S.R.L.

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
31.	RICAFOS WDG	012311	17/11/2004	KEMIPHARM S.R.L.
32.	EURPHOS	010208	02/12/1999	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
33.	TUTOR	012292	03/11/2004	MANICA S.P.A.
34.	ALLUM WG	009810	02/11/1998	NUFARM ITALIA S.R.L.
35.	HELICON	010950	05/06/2001	NUFARM ITALIA S.R.L.
36.	SKAKKO TRIO BLU	012269	01/03/2006	ORIS S.P.A.
37.	ALETIL 80	010719	15/02/2001	OXON ITALIA S.P.A.
38.	PROFOS 80 WG	013007	01/03/2006	PROCHIMAG ITALIA S.R.L.
39.	MANAUS	009552	10/03/1998	ROCCA FRUTTA S.R.L.
40.	SKAKKO	011035	11/10/2001	SARIAF GOWAN S.P.A.
41.	SKAKKO R WDG BLU	012267	18/12/2006	SARIAF GOWAN S.P.A.
42.	DILAD	012340	06/09/2004	SIAPA S.R.L.
43.	ELIOS	010409	22/03/2000	SIPCAM S.P.A.
44.	ELIOS 80 WDG	011392	02/07/2002	SIPCAM S.P.A.
45.	R6 ERRESEI TRIPLO S	012911	09/11/2005	SIPCAM S.P.A.
46.	FASTER	013002	23/03/2006	SIVAM S.P.A.
47.	MICOCUR TRIPLO	012997	02/03/2006	SIVAM S.P.A.
48.	ALYTEC	009842	30/11/1998	TECNITERRA S.R.L.
49.	CYMOTEC TRIPLO	012135	20/03/2006	TECNITERRA S.R.L.
50.	TIXAL TRIPLO	013528	22/01/2007	TERRANALISI S.R.L.
51.	ALTER TRIPLO BLU	012675	24/05/2005	TERRANALISI S.R.L.
52.	ALTER WDG	012072	04/04/2006	TERRANALISI S.R.L.

07A10683

DECRETO 29 novembre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 1º febbraio 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva triclopir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 1º febbraio 2007 di recepimento della direttiva della commissione 2006/74/CE del 21 agosto 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva triclopir;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 1º febbraio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclopir dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 aprile 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 1º febbraio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º giugno 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1º febbraio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 1º febbraio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclopir la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1º febbraio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti triclopir le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 1º febbraio 2007

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	Tribel 480 EC	009351	15/09/1997	Agriphar S.A.
2.	Garlon T.M.P.	005795	27/03/1984	United Phosphorus Italy Srl
3.	Nelvek	005789	01/03/1984	Siapa Srl
4.	Zergan	006227	31/01/1985	Siapa Srl

07A10681

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Dokle Manjola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale dott.ssa Dokle Manjola, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché, dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività saniarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 ottobre 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Dokle Manjola è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Preso atto che la dott.ssa Dokle Manjola è iscritta all'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Palermo al 9 marzo 2006;

Visto il decreto gislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «anestesia e rianimazione» rilasciato in data 21 febbraio 2003 dall'Università di Tirana - facoltà di medicina (Albania) alla dott.ssa Dokle Manjola, nata a Tirana (Albania) l'8 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Dokle Manjola è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10700

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Tomašević Ljiljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Tomašević Ljiljana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché, dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Tomašević Ljiljana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina interna;

Preso atto che la dott.ssa Tomašević Ljiljana, è iscritta all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Livorno del 14 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «medicina interna» rilasciato in data 17 ottobre 1991 dall'Università di Belgrado - facoltà di medicina, Belgrado (Repubblica di Serbia) alla dott.ssa Tomašević Ljiljana, cittadina italiana, nata a Nikšić (Serbia) il 29 agosto 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Tomašević Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina interna.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10701

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Paladin Branka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Paladin Branka, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché, dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Paladin Branka è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «pediatria» rilasciato in data 31 dicembre 1999 dall'Università di Belgrado - facoltà di medicinae chirurgia, Belgrado (Repubblica

di Serbia) alla dott.ssa Paladin Branka, nata a Bar (Montenegro) il 24 agosto 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Paladin Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in pediatria.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10702

DECRETO 6 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rudolph Sabine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rudolph Sabine, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut» conseguito il giorno 31 agosto 1989 presso lo «Medizinische Faschule an der Karl-Marx Universitat Leipzig» - Istituto tecnico medico - di Lipsia (Germania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella seduta del giorno 23 ottobre 2007;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Physiotherapeut», conseguito il giorno 31 agosto 1989 presso lo «Medizinische Faschule an der Karl-Marx Universitat Leipzing» - Istituto tecnico medico - di Lipsia (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut» a partire dal 1° settembre 1989, della sig.ra Rudolph Sabine nata a Lipsia (Germania) il giorno 24 dicembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 novembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 211 del 7 gennaio 1974, concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversi di lavoro;

Preso atto che il sig. Antonio Lontani — nominato componente in seno alla suddetta commissione in qualità di «membro effettivo» — in rappresentanza dei lavoratori, non fa più parte degli organismi della C.I.S.L. di Ravenna;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota del 22 novembre 2007 della C.I.S.L. di Ravenna, con la quale viene designato il sig. Fernando Taraborrelli in qualità di sostituto del sig. Antonio Lontani;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

Il sig. Fernando Taraborrelli è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Ravenna, in sostituzione del sig. Antonio Lontani, cessato dall'incarico in seno alla C.I.S.L. di Ravenna.

Ravenna, 26 novembre 2007

Il direttore provinciale: CARBONE

07A10703

DECRETO 26 novembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro, presso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 211 del 7 gennaio 1974, concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversi di lavoro;

Preso atto che la sig.ra Nadia Vitali — nominato componente in seno alla suddetta commissione in qualità di «membro effettivo» — in rappresentanza dei datori di lavoro, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 23 novembre 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota prot. n. 1081/07/MM del 18 ottobre 2007 della Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.) di Ravenna, con la quale viene designato il sig. Massimo Tassinari in qualità di sostituto della sig.ra Nadia Vitali;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

Il sig. Massimo Tassinari è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Ravenna, in sostituzione della sig.ra Nadia Vitali, dimissionaria.

Ravenna, 26 novembre 2007

Il direttore provinciale: CARBONE

07A10704

DECRETO 30 novembre 2007.

Sostituzione del presidente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali presso il comitato provinciale INPS di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'Assistenza sociale, Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 1/2007 e n. 4/2007 rispettivamente del 16 luglio 2007 e del 19 luglio 2007, con i quali è stato costituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia e la Commissione speciale per gli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso;

Vista la nota n. 3926 FP/ct del 20 settembre 2007 della Confcommercio P.M.I. di & Foggia, con la quale si chiede la sostituzione in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. del sig. Di Iasio Biagio con il sig. Perdonò Alfonso;

Visto il proprio decreto n. 6/2007 del 28 settembre 2007, con il quale il Sig. Perdonò Alfonso è stato nominato componente del Comitato Provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Di Iasio Biagio;

Visto l'art. 46, comma 3° della su richiamata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che la speciale Commissione del Comitato provinciale è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso;

Considerato di dover procedere alla sostituzione del Presidente della speciale Commissione per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

Il sig. Perdonò Alfonso nato a Foggia (Foggia) il 29 aprile 1932 ed ivi residente in via Mangano n. 18 è nominato Presidente della Speciale Commissione per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale in rappresentanza della Confcommercio P.M.I. di Foggia, in sostituzione del Sig. Di Iasio Biagio.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 30 novembre 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A10695

DECRETO 30 novembre 2007.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 e, segnatamente il terzo comma dell'art. 46 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il proprio decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota n. 8259 del 21 novembre 2007 della Confartigianato di Foggia, con la quale viene richiesta la sostituzione del Sig. Conoscitore Antonio con il sig. Di Franza Nicola;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Di Franza Nicola nato a Savignano Irpino (Avellino) il 6 dicembre 1950 e residente a Foggia in via Vittime Civili n. 104 è nominato componente, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del Sig. Conoscitore Antonio.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia, 30 novembre 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A10696

DECRETO 3 dicembre 2007.

Sostituzione del presidente della commissione speciale per il contenzioso in materia prestazioni per la categoria degli artigiani, presso il comitato provinciale INPS di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'Assistenza sociale, Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 1/2007 e n. 2/2007 rispettivamente del 16 luglio 2007 e del 19 luglio 2007, con i quali è stato costituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia e la Commissione speciale per la categoria degli artigiani in seno al Comitato stesso;

Vista la nota n. 8259 del 21 novembre 2007 della Confartigianato - UPAC di Foggia, con la quale si chiede la sostituzione in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. del sig. Conoscitore Antonio con il sig. Di Franza Nicola;

Visto il proprio decreto n. 8/2007 del 30 novembre 2007, con il quale il sig. Di Franza Nicola è stato nominato componente del Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Conoscitore Antonio;

Visto l'art. 46, comma 3º della su richiamata legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che la speciale Commissione del Comitato provinciale è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività artigianale in seno al Comitato stesso;

Considerato di dover procedere, quindi, alla sostituzione del Presidente della speciale Commissione per la categoria degli artigiani;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

Il sig. Di Franza Nicola nato a Savignano Irpino (Avellino) il 6 dicembre 1950 e residente a Foggia in via Vittime Civili n. 104 è nominato Presidente della Speciale commissione per il contenzioso in materia di prestazioni per la categoria degli artigiani in seno al Comitato provinciale in rappresentanza della Confartigianato - UPAC di Foggia, in sostituzione del sig. Conoscitore Antonio.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Foggia 3 dicembre 2007

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A10694

DECRETO 4 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali, presso il comitato provinciale INPS di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46, 3º comma della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i propri decreti n. 1/2007 e n. 4/2007 rispettivamente del 16 luglio 2007 e del 19 luglio 2007, con i quali è stato costituito il Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Foggia e la commissione speciale per gli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso;

Visto il proprio decreto n. 7/2007 del 30 novembre 2007, con il quale il sig. Perdonò Alfonso è stato nominato Presidente della speciale commissione per gli esercenti commerciali in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia, in sostituzione del sig. Di Iasio Biagio;

Vista la nota n. 4970 FP/ct del 3 dicembre 2007 della Confcommercio P.M.I. di Foggia, con la quale si chiede la sostituzione in seno alla prefata commissione del sig. Perdonò Alfonso, in qualità di componente, con il sig. La Torre Pompeo;

Considerato di dover procedere, quindi, alla sostituzione del componente della speciale commissione per gli esercenti attività commerciali;

Ritenuto che la competenza è propria;

Decreta:

Il sig. La Torre Pompeo nato a Foggia il 1º luglio 1931 ed ivi residente in via Lucera n. 49, è nominato componente della speciale commissione per il contenzioso in materia di prestazioni per gli esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale in rappresentanza della Confcommercio P.M.I. di Foggia, in sostituzione del sig. Perdonò Alfonso.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 - ex ultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.a.r. Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il direttore provinciale: PISTILLO

07A10692

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della Calabria - CO.SVI.ZOO S.r.l.», in Cosenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1982 con il quale la società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della Calabria - CO.SVI.ZOO S.r.l., con sede in Cosenza è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Aldo Gualtieri, avv. Francesco Palmieri, sig. Alfredo De Simone, ne erano stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il dott. Ferdinando Gualtieri ha comunicato il decesso del dott. Aldo Gualtieri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pierluigi Altomare, nato a Cosenza il 24 aprile 1968, residente in Cosenza, via Isnardi, n. 21, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Gualtieri, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10698

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Pontina trasportatori latte a r.l.», in Pontinia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa Pontina trasportatori latte a r.l.», costituita in data 31 maggio 1990 codice fiscale n. 01490430590, con sede in Pontinia (Latina) è stata sciolta e posta in liquidazione il 31 dicembre 1997 e che è stato nominato liquidatore il sig. Giuseppe Petruzzi;

Vista la relazione di mancata revisione del 30 maggio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gabriele Di Matteo, nato a Giulianova (Teramo) il 17 marzo 1955, con residenza in Roma, via F. Grossi Gondi n. 51, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Pontina trasportatori latte a r.l.», con sede in Pontinia (Latina), in sostituzione del sig. Giuseppe Petruzzi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10705

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Montecompatri Nuova Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Montecompatri.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Montecompatri Nuova Società Cooperativa Edilizia a r.l.», costituita in data 6 febbraio 1996 codice fiscale n. 05059431006, con sede in Montecompatri (Roma) è stata sciolta e posta in liquidazione il 14 giugno 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Alessandro Mastrofini;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 12 luglio 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Doria, nato a Patti (Messina) il 20 gennaio 1968, con studio in Roma, piazzale Clodio n. 12, è nominato liquidatore della società cooperativa «Montecompatri Nuova Società Cooperativa Edilizia a r.l.», con sede in Montecompatri (Roma), in sostituzione del sig. Alessandro Mastrofini.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10706

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Terzo Millennio - Soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Terzo Millennio - Soc. coop. a r.l.», costituita in data 2 dicembre 1997 codice fiscale n. 05414021005, con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 20 marzo 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Dario Sistarelli;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 21 gennaio 2005, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Assunta Gioia, nata a Praia a Mare (Cosenza) il 5 febbraio 1973, con studio in Laino Borgo (Cosenza), via Salvatore Mitidieri n. 8, è nominata liquidatore della società cooperativa «Terzo Millennio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Dario Sistarelli.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10707

DECRETO 21 novembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ediltech società cooperativa a r.l.», in Macerata.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la cooperativa «Ediltech società cooperativa a r.l.» con sede in Macerata è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimiliano Zampi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 ottobre 2007 con la quale l'avv. Massimiliano Zampi rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, residente in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Ediltech società cooperativa a r.l.» con sede in Macerata, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Zampi dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10697

DECRETO 4 dicembre 2007.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1997 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Teramo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 458/2006 del 30 ottobre 2006 con il quale l'avv. Manola Di Pasquale è stata nominata commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Teramo ai sensi della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la delibera n. 65 del 5 novembre 2007 del commissario liquidatore nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 L.F.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona della dott.ssa Federica Mozzoni, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del Comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali, decaduti sin dal 2 dicembre 1997, per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

La dott.ssa Federica Mozzoni, nata a S. Benedetto del Tronto il 19 gennaio 1975, domiciliato in Teramo, via Antonio Tripodi n. 50, è nominata, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio Agrario provinciale di Teramo, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità di vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale: CINTI

07A10699

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Inge Molemans, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Inge Molemans, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «De Academische graad van Licentiaat in de Taal - En Letterkunde: Romananse Talen» rilasciato il 6 luglio 2001 dall'Universiteit Antwerpen (Belgio);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «De Academische graad van Geaggregeerde voor Het Secundair Onderwijs Groep 2» rilasciato il 10 luglio 2002 dall'Universiteit Antwerpen (Belgio), posseduto dalla prof.ssa Inge Molemans, cittadina belga nata a Borgemout (Belgio) il 25 maggio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di francese nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10709

DECRETO 27 novembre 2007.

Riconoscimento, al prof. Giuseppe Cataldi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Giuseppe Cataldi, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Bachelor's Degree - Bachelor of Music - Clarinet classic» rilasciato il 26 giugno 2006 dalla Hogeschool Zuyd, Maastricht (Olanda) Conservatorium, posseduto dal prof. Giuseppe Cataldi, cittadino italiano nato a Ragusa il 3 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «strumento musicale, clarinetto, nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2007.

Modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006, del Consiglio e n. 557/2007, della Commissione e del decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 557/2007, del 23 maggio 2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006;

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 267, del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'Autorità sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434 relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137;

Considerato che a norma dell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite gli organi preposti agli accertamenti per la repressione delle frodi e che le Regioni, nello svolgimento delle

funzioni di propria competenza, provvedono a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434 risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati;

Considerato che il regolamento (CE) del Consiglio n. 1028/2006 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di non avere in dotazione l'attrezzatura per la classificazione delle uova in base al peso;

Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle Regioni e Province autonome l'autorizzazione dei centri d'imballaggio;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome nell'adunanza del 1° agosto 2007, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decretano:

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio e n. 557/2007 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova per il consumo umano sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi, all'importazione e all'esportazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2006, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o

b) nella «regione di produzione» (in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta»).

Le uova di cui al presente comma devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma n. 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:

a) «mercato pubblico locale»: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;

b) «vendita porta a porta»: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;

c) «regione di produzione»: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

TITOLO II

Art. 2.

Autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova

1. I centri d'imballaggio uova sono autorizzati dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio, previo accertamento delle condizioni previste all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ed acquisizione del codice di cui al comma 3.

2. Fatte salve le deroghe sulla dotazione delle attrezzature disposte per i centri d'imballaggio che lavorano in esclusiva per l'industria alimentare e non alimentare, per l'ottenimento dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare domanda alle Regioni o Province autonome di competenza, sulla base del modello fac-simile allegato I, trasmettendone copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VII, di seguito denominato «Mipaaf». La predetta domanda, per poter essere accolta, deve contenere copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalle Regioni o Province autonome ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

3. Ai centri d'imballaggio è attribuito dal Mipaaf un codice di identificazione costituito dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT della Provincia, costituito da tre numeri e da un numero, progressivo per ciascuna Provincia, anch'esso di tre cifre. Il predetto codice è comunicato alle Regioni interessate, anche via elettronica, dopo che le Regioni stesse hanno espletato i dovuti accertamenti. Il Mipaaf, tenuto conto delle nuove autorizzazioni, terrà aggiornata la lista dei centri d'imballaggio di uova pubblicata sul proprio sito internet (www.politicheagricole.gov.it).

4. Le Regioni e Province autonome verificano in qualsiasi momento e comunque almeno ogni tre anni, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 557/2007 per il mantenimento dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio ricadenti nel proprio territorio.

Art. 3.

Revoca dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio di uova

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 434/1991 qualora, a seguito di un controllo effettuato dalle Regioni e Province autonome, dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato» o dagli altri organismi di controllo abilitati, si riscontrino delle non conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, l'autorizzazione rilasciata ai centri d'imballaggio uova è revocata o sospesa fino al momento del ripristino del rispetto degli obblighi stessi.

2. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione è fatta direttamente dalle Regioni e Province autonome, presso cui devono pervenire anche le segnalazioni

di irregolarità riscontrate dagli altri organismi di controllo, le quali provvedono a darne comunicazione al Mipaaf per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio.

3. Qualora se ne ravvisasse la necessità, il Mipaaf può chiedere direttamente alle Regioni o Province autonome eventuali revoche o sospensioni dell'autorizzazione dei centri d'imballaggio che dovessero risultare inadempienti agli obblighi previsti dalla legge n. 137/1991 e successivo decreto ministeriale di applicazione n. 434/1991, relativamente al versamento delle quote annuali.

4. Salvo le tolleranze di cui agli articoli da 26 a 28 e, per le uova importate, alle disposizioni dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 557/2007, qualora venga riscontrata una non conformità alle norme del presente decreto su una partita di uova, gli organi di controllo ne vietano la commercializzazione fino a quando non venga fornita la prova del ripristino della conformità alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

TITOLO III
DICITURE OBBLIGATORIE

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12 del regolamento (CE) n. 557/2007, l'indicazione della quantità netta di prodotto, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, può essere espressa in peso o in numero di uova.

Art. 5.
Sistemi di allevamento

1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste per l'etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, i centri d'imballaggio appongono sulle uova e sugli imballaggi della categoria «A», unitamente al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, una delle seguenti diciture:

Sull'imballaggio (obbligatorie)	Sulle uova (obbligatorie)	Sulle uova (facoltative)
a) «Uova da allevamento all'aperto»	1IT - - -	«Aperto»
b) «Uova da allevamento a terra»	2IT - - -	«A terra»
c) «Uova da allevamento in gabbie»	3IT - - -	«Gabbie»
d) «Uova da agricoltura biologica»	0IT - - -	«All.Bio».

2. Per poter apporre sugli imballaggi e sulle uova le diciture di cui al comma precedente, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei requisiti minimi in allevamento indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007. Inoltre quando le galline ovaiole sono allevate in gabbie che rispettano i requisiti prescritti nel capitolo III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE, al termine «gabbie» può essere aggiunto l'aggettivo «attrezzate». Inoltre, all'interno o all'esterno dell'imballaggio deve essere riportata la spiegazione del codice di cui all'art. 5.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, fino al 30 giugno 2008, la marchiatura delle uova «A» con il codice del produttore non è obbligatoria per le uova di origine comunitaria, destinate alla trasformazione, ritirate direttamente e sotto la propria responsabilità, dall'industria alimentare presso i propri abituali fornitori. Dal 1° luglio 2008 tale esenzione vale per tutte le uova spedite direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare dagli operatori che presentano specifica richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio che, al riguardo, informa il Mipaaf. Nei casi di cui al presente comma è sufficiente barrare l'apposita casella presente nel facsimile di domanda all'allegato I.

4. Le uova di categoria «B», commercializzate sul territorio nazionale, sono esonerate dagli obblighi di stampigliatura come previsto dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006. Le uova industriali, inadatte al consumo umano, debbono essere commercializzate in imballaggi contraddistinti da una fascetta o etichetta di colore rosso che reca i riferimenti di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 557/2007, riportata in allegato II.

Art. 6.
Codice distintivo del produttore

1. Per poter operare i detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell'allevamento ed il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole, secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti minimi per la protezione delle galline ovaiole stabiliti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 557/2007, nonché nel citato decreto legislativo, possono fornire ai centri d'imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture.

2. I detentori di galline riproduttrici del genere gallus interessati a cedere per il consumo le uova non incubabili qualora rispondano ai requisiti di cui all'allegato II, punto 4 del regolamento (CE) n. 557/2007, possono chiedere il rilascio del codice distintivo del produttore e del sistema di allevamento «a terra» secondo le modalità di cui al comma successivo.

3. Per il rilascio del codice distintivo dell'allevamento, gli interessati devono inoltrare domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che nella fattispecie ha la funzione di autorità sanitaria di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all'ASL stessa.

4. I Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti registrano gli allevamenti di galline ovaiole, con i relativi codici distintivi e con tutti gli elementi identificativi previsti all'allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il Ministero della salute fornisce al Mipaaf e all'Ispettorato, l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione di un elenco nazionale dei produttori di uova suddiviso per sistema di allevamento e per la rilevazione del numero di galline allevate di cui all'art. 11, comma 3, al fine di con-

sentire all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati statistici.

5. I Ministeri interessati utilizzeranno i dati di cui all'elenco nazionale al fine di assicurare, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.

6. I Servizi veterinari provvedono a mantenere aggiornata l'anagrafe degli stabilimenti di allevamento delle galline ovaiole, registrando ogni variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione o di eventuale revoca, nella BDN entro quindici giorni dalla variazione medesima.

7. La timbratura delle uova con il codice del produttore può essere effettuata sia presso l'azienda di produzione sia presso il centro d'imballaggio che effettua la classificazione. Qualora le uova siano consegnate da un produttore ad un centro d'imballaggio situato in un altro Stato membro, sono contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo di produzione.

8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d'imballaggio ad un altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore antecedentemente alla spedizione al secondo centro d'imballaggio.

TITOLO IV
DICITURE FACOLTATIVE

Art. 7.
Origine delle uova

1. Sulle uova e sugli imballaggi è possibile apporre direttamente, da parte dei soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi all'origine delle uova purché tale origine sia rilevabile dal codice distintivo del produttore di cui al precedente art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio.

Art. 8.
Tipo di alimentazione

1. I centri d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in conformità con la normativa vigente in materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n. 183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma 1, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera *a)*, qualora sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a più di un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il 5% della formula del mangime.

3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati all'utilizzo delle diciture relative al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

Art. 9.
Utilizzo della dicitura extra

1. I centri d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi la dicitura «EXTRA» o «EXTRA FRESCHE», a condizione che sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:

a) la data di deposizione e

b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.

2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di deposizione deve essere indicata anche sulle uova e può essere apposta direttamente dal produttore.

Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:

a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le due suddette figure professionali sono riunite nella stessa impresa, è sufficiente una unica comunicazione;

b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.

Art. 10.

1. Per l'utilizzo delle diciture facoltative di cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purché conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo delle diciture, al fine di consentire la verifica della compatibilità con la vigente normativa.

2. Gli organi di controllo verificano direttamente l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare. In caso di non conformità verranno attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.

TITOLO V

Art. 11.
Tenuta dei registri

A) Produttori.

1. I produttori devono tenere una registrazione delle informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ognuno di essi:

a) la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione e il numero delle galline ovaiole;

b) il numero di galline eliminate e relativa data;

c) la produzione giornaliera di uova;

d) il numero e/o il peso delle uova vendute o consegnate ogni giorno o secondo altre modalità;

e) il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

2. Qualora il tipo di alimentazione sia indicato conformemente all'art. 9 i produttori, fatti salvi i requisiti di cui al regolamento n. 183/2005, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

b) la data di consegna dei mangimi.

3. Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere ripartite per pollaio.

B) Centri d'imballaggio.

1. I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi secondo la categoria di qualità e, quando possibile, di peso;

c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, incluso il codice di tali centri e la data di durata minima;

d) i quantitativi di uova non classificate consegnate ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione;

e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e, quando possibile, per categoria di peso, la data di imballaggio per le uova della categoria B o la data di durata minima per le uova della categoria A e per acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2. Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell'art. 9, i centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture registrano separatamente tali uova conformemente al paragrafo 1.

C) Raccoglitori.

1. I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a) i quantitativi di uova raccolti, suddivisi per produttore, con l'indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b) i quantitativi di uova consegnate ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l'indicazione del nome, dell'indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

TITOLO VI

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione dei consumatori le informazioni che consentono di interpretare correttamente i codici distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:

1) lo Stato membro o Paese terzo di produzione;

2) il sistema di allevamento;

3) la denominazione e sede dell'azienda in cui ha avuto luogo la produzione;

4) gli estremi della ASL competente per l'allevamento di produzione.

Le predette informazioni possono essere comunicate al consumatore direttamente nei punti vendita.

2. Tutti i registri previsti dal presente decreto devono essere tenuti aggiornati almeno settimanalmente e conservati per almeno dodici mesi. In luogo dei predetti registri separati, ogni qualvolta ciò sia possibile, è consentito utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione (fatture, bolle di consegna ecc.), inclusa quella informatica, riportanti tutte le informazioni prescritte.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno civile precedente, le aziende alle quali è stato rilasciato il codice di cui all'art. 5, inseriscono nella BDN di cui all'art. 5, comma 4, la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52). Il predetto inserimento può essere effettuato direttamente dalle aziende o tramite le associazioni professionali delegate ed abilitate dal Ministero della salute.

4. Il decreto ministeriale 4 marzo 2005 è abrogato. Sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 4, gli allegati *A* e *B* e le tabelle del decreto ministeriale 16 dicembre 1991, n. 434.

5. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il regolamento n. 557/2007, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del regolamento (CE) n. 557/2007.

6. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 206

ALLEGATO I

SCHEMA DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 2 E ALL'ART. 5 COMMA 3

All'Assessorato Agricoltura della Regione/Prov. …………………………………………………….. Via…………………………….. (c.a.p.)…………

e, p.c.: al MIPAAF
D.G. Politiche Agricole-POLAGR VII
Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA

Il sottoscritto………………………………………, nato a…….………..il………...., residente in……………..…..,Via…………………...……,.n°………., titolare/legale rappresentante della ditta ……………………………………, sita in……......., Via……………………….……., n°……,…..con sede legale in………………………….., Via…………………...………………, Tel……….……, e-mail:…………………………………... partita IVA……………………………. e C.F…………….…,

Chiede

che a norma del Reg.(CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, la ditta sia autorizzata a classificare e ad imballare le uova.

A tal riguardo il sottoscritto dichiara che il proprio centro d'imballaggio sarà situato in: ……………….. ………………………………………………………………………… e che:

☐ intende lavorare uova destinate alla industria alimentare, non alimentare e al consumatore finale

☐ intende lavorare solamente uova destinate alla industria alimentare e non alimentare

☐ intende classificare anche uova EXTRA FRESCHE.

La potenzialità lavorativa oraria delle macchine selezionatrici di cui dispone è complessivamente di n° ……………uova.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il proprio centro d'imballaggio è a norma del reg. (CE) n. 853/2004 e, a tal fine, allega copia del decreto di riconoscimento rilasciato dalla Regione o Prov. Aut. …………… e una descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali e degli impianti come da schema di seguito riportato.

Luogo e data…………………………… FIRMA…………………………..………………
(il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

VISTO PER AUTENTICA
(timbro e firma)

DITTA ………………………………………………..

CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA sito in .... (provincia di ……………………...), via o località………………………………………………..…….…n.…….

telefono……………………………… - fax ………………………… - P. IVA……………………………

A – LOCALI

- Superficie coperta mq…………………………
- Cubatura mc………………………………...
- Vani n. ……………………………………...
- Descrizione di ciascun vano e rispettiva destinazione (pavimenti, rivestimenti pareti, solai, aperture per l'illuminazione e l'aerazione): ……………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………...……
- Eventuali impianti di condizionamento d'aria ……………………………………………...………
……...…

Servizi igienici (descrizione): ……...…………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………………………….…………………

Sistema di lavaggio e disinfezione dei locali …………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………….…………………

B – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

- Macchine calibratici e selezionatrici di uova: n……………………………………………………...
- Potenzialità lavorativa giornaliera complessiva rapportata a n. 6,5 ore lavorative: n. ……….. uova.
- Apparecchi per la selezione e classificazione (tipo, marca, potenzialità lavorativa oraria):
……
……
- Un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria:…………………………………..
- Apparecchi per la speratura delle uova e per l'apprezzamento della camera d'aria:
……
……
- Attrezzature per l'imballaggio e l'etichettatura:…………………………………………………

- Impianti per la conservazione delle uova (descrizione con particolare riferimento agli eventuali impianti di refrigerazione):

………

- Bilance omologate per pesare le uova:…………………………………………………………………
- Macchine ed attrezzature complementari:…………………………………………………………….
- attrezzatura per la stampigliatura delle uova…………………………………………………………

………

………

C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- Tipo di impresa (individuale, società, cooperativa, ecc.):

………

………

- Lavoratori addetti al centro di imballaggio: n……………………..……………………………………..
- Raccoglitori:

  Dipendenti dal centro n……………………

  Collegati n……………………

D – NOTIZIE VARIE

- Approvvigionamento del centro:

  Allevamenti propri n.....................– Uova n…………………….al giorno

  Allevamenti sotto controllo: n. ....- Uova n. ………………al giorno

  Altri allevamenti: n…………………- Uova n…………………….al giorno

- Zone di raccolta:

………

………

- Mercati di vendita:

………

………

……………………………….addì……………

(nome) ………………………………….…………

(firma)

ALLEGATO II

ETICHETTA PER IMBALLAGGIO DI UOVA INDUSTRIALI

etichetta di colore rosso

Nome e indirizzo dell'operatore a cui sono destinate le uova
Nome e indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova
UOVA INDUSTRIALI *   Inadatte al consumo umano **

* *caratteri di colore nero alti 20 mm*

** *caratteri di almeno 8 mm*

07A10680

DECRETO 6 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 45 del 24 febbraio 2004, con il quale l'organismo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»;

Visto il decreto 22 gennaio 2007, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Vista la comunicazione di «Il Chiaretto» onlus - Associazione dei piccoli produttori del Fagiolo di Sorana che ha indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» l'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, in sostituzione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica»;

Considerato che l'organismo «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1018/2002 del 13 giugno 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» del rispetto delle prescrizioni previ-

ste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo di Sorana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», cosi come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» dovrà rendere disponibile ad «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» la documentazione inerente il controllo della IGP in questione svolto fino alla data del presente decreto di autorizzazione.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sorana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10677

DECRETO 6 dicembre 2007.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 4 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione della D.O.P. del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, con sede in Napoli, via G. Pica n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66848 del 21 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione della D.O.P. del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione della D.O.P. del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio.

Art. 2.

La denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2007.

Accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37, comma 53, il quale, fra l'altro, prevede che fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 59, comma 7-*bis*, il quale prevede, per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 50 dello stesso decreto, l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la conferenza unificata, che definisce, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 243 della *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di interscambio» e mediante i servizi del «Portale per i comuni», quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata;

Determina:

Articolo unico

È accertata l'effettiva operatività, a data odierna, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore: PICARDI

07A10787

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2007.

Avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atti a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa. (Delibera n. 626/07/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, il «Codice») di recepimento delle direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), n. 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), n. 2002/21/CE («direttiva quadro»), n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Visti, in particolare, l'art. 8 della «direttiva accesso» e l'art. 45 del Codice, che attribuiscono all'Autorità, in esito alle analisi di mercato, il potere di imporre all'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso nonché di imporre allo stesso, in circostanze eccezionali, obblighi di carattere atipico a seguito della specifica approvazione di questi ultimi da parte della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate

e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 14-*bis*;

Vista la delibera n. 645/06/CONS, concernente «Regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2006;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 «relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «Raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

Viste le «Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione adottata il 13 novembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, C(2007)5406rev1;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 645/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2006, n. 285, con la quale è stata data attuazione al già citato art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, concernente «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, concernente il «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 33/06/CONS, concernente i «Mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 208/07/CONS, con cui l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sugli aspetti regolamentari relativi all'assetto della rete di accesso fissa ed alle prospettive delle reti di nuova generazione a larga banda;

Visti i contributi e gli esiti della consultazione pubblica summenzionata che costituiscono parte integrante del presente procedimento;

Vista, in particolare, la pressoché unanime valutazione degli operatori alternativi, delle associazioni dei consumatori e degli altri soggetti intervenuti nella consultazione pubblica in relazione alla limitata efficacia — attuale e prospettica — delle misure finora adottate dall'Autorità, ivi comprese quelle a garanzia

della parità di trattamento interna/esterna, per assicurare una effettiva competizione nei mercati dell'accesso al dettaglio, in ragione anche dell'adozione di atteggiamenti dilatori di Telecom Italia nell'applicazione delle norme a questo riguardo impostegli dall'Autorità;

Visto, inoltre, che la quasi totalità dei soggetti intervenuti ha manifestato il convincimento che sia necessario prevedere misure regolamentari più efficaci di quelle finora attuate dall'Autorità, anche facendo ricorso a misure atipiche, quali forme di separazione funzionale della rete d'accesso di Telecom, così da accrescere il grado di concorrenza nei mercati dell'accesso, sia retail che wholesale, ed anche al fine di impedire che si verifichino condizioni di un sostanziale monopolio nelle reti di nuova generazione;

Viste, infine, le numerose convergenti segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica circa le difficoltà al raggiungimento di una piena ed effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso di rete fissa, in ragione di presunti comportamenti anticoncorrenziali di Telecom Italia, come peraltro portato all'attenzione dell'Autorità in altre circostanze;

Considerato che Telecom Italia è stata notificata come operatore avente significativo potere di mercato su tutti i mercati nazionali delle telecomunicazioni fisse, e che, in particolare, nei mercati dell'accesso sia retail che wholesale essa dispone di una quota significativamente elevata, comunque superiore alla media europea, come indica il XII Rapporto della Unione europea sulla regolamentazione ed i mercati di comunicazione elettronica;

Considerata la permanente assenza in Italia di un'effettiva concorrenza tra infrastrutture, a ragione principalmente della mancanza di un'alternativa alla infrastruttura in rame su scala nazionale;

Considerato che permangono gravi ostacoli di carattere strutturale ad un assetto concorrenziale del mercato derivanti, in buona parte, dal controllo esercitato dall'operatore incumbent verticalmente integrato sull'unica rete di accesso capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale;

Considerate, inoltre, le responsabilità di Telecom accertate in sede giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, procedimento cautelare civile n. 1043/2006) e in sede amministrativa (Autorità garante delle concorrenza e del mercato, provvedimento n. 13752 del 16 novembre 2004, caso «A351», confermato da Consiglio di Stato, sentenza del n. 1271 del 10 febbraio 2006), nonché le segnalazioni pervenute da altri operatori relative alla violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento interna ed esterna, oggetto di attività di vigilanza ed ispettiva di questa Autorità, i cui esiti sono ancora in parte da valutare;

Visto l'atto con cui la Direzione infrastrutture e reti (atto di contestazione n. 4/07 del 13 novembre 2007) ha contestato a Telecom Italia S.p.A. la violazione della normativa in materia di parità di trattamento nella parte in cui, avendo consentito e consentendo tuttora lo svolgimento da parte dei tecnici di rete di attività di commercializzazione/vendita dei servizi ADSL ai propri clienti, non avrebbe assolto all'obbligo di garantire una adeguata separazione amministrativa delle funzioni inerenti la gestione della rete dalle funzioni commerciali, come previsto dagli art. 2, commi 1 e 2, lettera *c)* della delibera n. 152/02/CONS ed art. 8, comma 1, della delibera n. 4/06/CONS;

Visto l'atto con cui la Direzione infrastrutture e reti (atto di contestazione n. 5/07 del 16 novembre 2007) ha contestato a Telecom Italia S.p.A di aver operato nel 2005 la disattivazione del servizio di CPS a numerose utenze, senza, sulla base delle evidenze allo stato raccolte, avere fornito le dichiarazioni di volontà del cliente debitamente sottoscritte, in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 4/03/CIR, nonché di aver proceduto alla disattivazione dei servizi di CPS ed al contestuale passaggio dei clienti presso Telecom Italia, senza effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 5, della delibera n. 4/03/CIR;

Visto il provvedimento del 13 novembre 2007 con cui l'Autorità ha ordinato a Telecom Italia di procedere all'immediata interruzione di comportamenti concretizzatisi in procedure unilaterali di migrazione di clienti finali degli operatori concorrenti, nonché di provvedere alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione nel rispetto degli obblighi previsti dal quadro normativo e regolamentare;

Ritenuto che, sulla base delle considerazioni che precedono, e tenuto conto che sono decorsi i diciotto mesi dalla conclusione delle relative analisi di mercato, sia necessario avviare — senza indugio — il riesame dei mercati numeri 1, 2, 11 e 12, della raccomandazione, tutti confermati nella lista annessa alla nuova raccomandazione sui mercati rilevanti;

Considerato che, all'esito di una analisi che ha valutato il rispetto dei tre criteri del c.d. test triplo, tutti e quattro mercati in oggetto sono stati ritenuti dalla Commissione europea ancora suscettibili di un intervento regolamentare *ex ante*, così da essere inclusi nella nuova lista dei mercati rilevanti indicata nella raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche, recentemente adottata dalla Commissione europea;

Considerato che le procedure per le analisi di mercato, e l'esperienza maturata all'esito del primo ciclo di analisi di mercato in Italia e negli altri paesi dell'Unione europea, testimoniano l'opportunità di considerare le condizioni sui mercati finali in stretta connessione

con quelle che sono le caratteristiche di mercato e concorrenziale dei corrispondenti mercati all'ingrosso, così da imporre — se del caso — solo quegli obblighi che siano strettamente necessari all'affermazione di un effettivo contesto competitivo sui mercati finali, a vantaggio dei consumatori e degli utenti in genere;

Visti, in particolare, gli esiti del primo ciclo di analisi di mercato che con riferimento ai mercati dell'accesso retail (c.d. mercati 1 e 2) e wholesale (c.d. mercati 11 e 12) - ha confermato — tra le altre cose — come le condizioni di insufficiente concorrenza registrate nei mercati a monte si siano riflesse nella difficoltà di una efficace competizione nei mercati finali, come testimoniano le particolarmente elevate quote di mercato di Telecom Italia, a detrimento della facoltà di scelta del cliente finale e della possibilità di una più rapida discesa dei prezzi;

Considerato che, per le ragioni prima richiamate, anche con riferimento alle motivazioni addotte dalla maggior parte dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica avviata con la delibera n. 208/07/CONS, appare opportuno un esame contestuale della evoluzione di mercato e concorrenziale dei mercati dell'accesso retail e dei corrispondenti mercati wholesale, così da poter valutare le ripercussioni sul mercato finale di eventuali fallimenti dei meccanismi concorrenziali nei mercati all'ingrosso, e di poter — conseguentemente — adottare i rimedi adeguati a ripristinare un corretto funzionamento della concorrenza, con particolare attenzione ai mercati dei servizi finali;

Ritenuto che ai fini dell'individuazione dei rimedi che potranno essere imposti all'esito dell'analisi di mercato, è necessario verificare se gli obblighi imposti a Telecom Italia, ai sensi delle delibere n. 4/06/CONS, n. 33/06/CONS e n. 34/06/CONS, si siano dimostrati effettivamente utili alla realizzazione degli obiettivi indicati dal Codice ed, in particolare, siano valsi a rimediare alle già accertate distorsioni e restrizioni della concorrenza;

Ritenuto che, ove il predetto giudizio dovesse concludersi negativamente, si dovrà valutare il rafforzamento degli obblighi gravanti su Telecom Italia, anche attraverso l'imposizione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice, di obblighi di carattere non semplicemente comportamentale ma bensì di natura organizzativa, ivi comprese misure atte a garantire la separazione funzionale delle attività relative alla rete di accesso, rimedi che dovranno, comunque, essere idonei a superare - in un arco di tempo ragionevole - i problemi strutturali dei mercati considerati derivanti dalla mancanza di un'effettiva concorrenza tra infrastrutture e dal pieno controllo della rete di accesso (in rame e di nuova generazione) da parte dell'ex-monopolista;

Considerato, del resto, che la normativa nazionale all'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità «emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa [...]» lettera *f)* e «controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte[...]» lettera *c)*;

Considerato, peraltro, che già in occasione della relazione annuale al Parlamento del 20 luglio 2006, il Presidente dell'Autorità - con riferimento alla delibera sulla parità di trattamento - aveva richiamato la necessità di «mettere mano a tale disciplina per adeguarla alla nuova realtà, garantendo la piena ed effettiva parità di trattamento fra tutti gli operatori del mercato» e di «fare un passo avanti sulla strada della separazione tra servizi regolati e non regolati, agendo sulla funzione di governance e di controllo indipendente», invitando a tal fine Telecom Italia a dare la propria disponibilità in tal senso;

Considerato, inoltre, che nella successiva presentazione al Parlamento della relazione annuale 2007, lo stesso Presidente aveva osservato come «l'Autorità ha ritenuto necessario fare un passo ulteriore nella direzione dell'accesso, nel senso della parità di trattamento nell'accesso alla rete locale di Telecom Italia (equality of access)» ed ha aperto - conseguentemente - la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 208/07/CONS;

Ritenuto, inoltre, che, nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, Telecom Italia può presentare impegni idonei a garantire che la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso alla rete fissa avvenga mediante una effettiva ed efficace separazione fra le attività della rete di accesso ed il resto delle funzioni dell'azienda, nonché con la garanzia di una equivalenza di trattamento — tra gli operatori alternativi e le proprie divisioni commerciali — in relazione alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso;

Considerato che - come prevede l'art. 14-*bis* - la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche;

Considerato che l'Autorità, solamente qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente e che la valutazione degli eventuali impegni avviene nei modi e nei termini previsti dalla delibera n. 645/06/CONS;

Ritenuto che, allo stato, dall'esame del complesso del quadro normativo nazionale e comunitario, mentre devono essere considerate rimesse alla libertà di impresa le decisioni di dettaglio relative all'organizzazione, rientra nei poteri dell'Autorità la possibilità ove giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire condizioni di mercato maggiormente concorrenziali, ed in conformità con le procedure previste, di adottare misure suscettibili di incidere anche sull'organizzazione delle attività di fornitura dell'accesso, ovvero di accettare impegni volontariamente assunti dall'impresa detentrice di significativo potere di mercato;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

a) l'identificazione e l'analisi dei seguenti mercati: i) mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali; ii) mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso; iii) mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali;

b) la valutazione del grado di concorrenza del mercato e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato in ciascuno dei suddetti mercati;

c) la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti;

d) l'introduzione di nuovi obblighi, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo le condizioni e le modalità indicate ai commi 3 e 4.

2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, Telecom Italia può presentare impegni idonei a garantire che la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso alla rete fissa avvenga mediante una effettiva ed efficace separazione fra le attività della rete di accesso ed il resto delle funzioni dell'azienda, nonché con la garanzia di una equivalenza di trattamento — tra gli operatori alternativi e le proprie divisioni commerciali — in relazione alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso. È fatta salva la disciplina relativa alla revoca, imposizione o mantenimento di obblighi derivanti dall'analisi di mercato di cui al precedente comma 1, lettera *c)*.

3. L'Autorità, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente.

4. La valutazione degli eventuali impegni avviene nei modi e nei termini previsti dalla delibera n. 645/06/CONS.

5. Gli atti ed i documenti acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica avviata ai sensi della delibera n. 208/07/CONS costituiscono parte integrante del presente procedimento.

6. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lupi, funzionario della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

7. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2007

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

07A10676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, abrogare le disposizioni di legge relative agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e consentire l'esercizio di detta professione ai laureati in giurisprudenza»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, abrogare la legge Merlin n. 75 del 20 febbraio 1958 affinché le cosiddette "lavoratrici del sesso" siano controllate dal punto di vista sanitario per evitare la diffusione dell'AIDS, nonché per eliminare oscenità sulle strade italiane»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi, abrogare la legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 e il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 essendo vietato per legge il fumo ed essendo causa di morte e tumori, ed eliminare il monopolio del tabacco»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Da 07A10796 a 07A10798

Annuncio di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Cintura di sicurezza obbligatoria su treni e autobus, per salvare tante vite umane».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Test HIV obbligatorio per tutti i cittadini, che consentirà di sapere esattamente il numero di contagiati di AIDS».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Divieto per i figli o congiunti di conduttori di trasmissioni televisive nazionali, di condurre trasmissioni nazionali di Rai, Mediaset e La 7».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il - Comitato dott. Cirillo - in Corso Trieste n. 214 - 81100 Caserta - tel. 338/9479902.

Da 07A10799 a 07A10801

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternità «Maria SS.ma Del Monte Carmelo», in Fasano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2007, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternità «Maria SS.ma Del Monte Carmelo», con sede in Fasano (Brindisi), loc. Pezze di Greco.

07A10687

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternità «Nostra Signora del SS. Rosario», in Soleminis

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2007, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternità «Nostra signora del SS. Rosario», con sede in Soleminis (Cagliari).

07A10688

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di San Giovanni Battista e Santa Caterina da Siena Vergini Medee di Genova», in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2007, viene estinta la «Casa di Torino dell'Istituto delle Suore di San Giovanni Battista e Santa Caterina da Siena Vergini Medee di Genova», con sede in Torino.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A10690

Assunzione della nuova denominazione dell'Associazione laicale a scopo di religione denominata «Compagnia Figlie di Mater Purissima», in Sassari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2007, l'Associazione laicale a scopo di religione denominata «Compagnia Figlie di Mater Purissima», con sede in Sassari, ha assunto la denominazione di Associazione laicale a scopo di religione denominata «Mater Purissima», con sede in Sassari.

07A10689

Parere ai fini della designazione di LA.P.I. S.p.a., ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, concernente gli equipaggiamenti marittimi.

Il 7 dicembre 2007 il direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha espresso il parere favorevole alla designazione di «LA.P.I. S.p.a.» con sede in Prato - via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999 art. 7, concernente l'equipaggiamento marittimo previsto dalle direttive 96/98/CE e 2002/75/CE, per gli equipaggiamenti di cui all'Allegato A.1/3 nn.1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, come specificato nel suddetto provvedimento.

Il parere è trasmesso al comando generale delle Capitanerie di Porto per l'eventuale conseguente notifica alla Commissione CE di competenza.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

07A10691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4509
Yen	163,99
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,415
Corona danese	7,4622
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71570
Fiorino ungherese	253,01
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6123
Nuovo leu romeno	3,5503
Corona svedese	9,4217
Corona slovacca	33,399
Franco svizzero	1,6668
Corona islandese	90,75
Corona norvegese	7,9750
Kuna croata	7,3106
Rublo russo	35,7020
Nuova lira turca	1,7142
Dollaro australiano	1,6704
Dollaro canadese	1,4850
Yuan cinese	10,6953
Dollaro di Hong Kong	11,3143
Rupia indonesiana	13533,27
Won sudcoreano	1349,92
Ringgit malese	4,8155
Dollaro neozelandese	1,8701
Peso filippino	59,777
Dollaro di Singapore	2,0982
Baht tailandese	43,740
Rand sudafricano	9,9093

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società Fidingrup S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in Torino e società collegate.

Con decreto 3 dicembre 2007 - in sostituzione della dott.ssa Luciana Puglisi, deceduta - è stata nominata Presidente del Comitato di Sorveglianza delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa del gruppo facente capo a Fidingrup S.p.A. in lca, con sede in Torino:

Velafin S.r.l.;
I.F.A. S.r.l.;
Generale Partecipazioni S.r.l.;
Cofime S.r.l.;

la dott.ssa Simonetta Moleti, nata a Messina il 7 maggio 1956, già componente del Comitato stesso.

È stata altresì nominata componente in qualità di esperta: l'arch. Stefania Moriconi, nata a Roma il 20 novembre 1950.

07A10693

Autorizzazione alla società S.A.F.I.M. S.r.l., in Avigliana ad ampliare il proprio magazzino generale

Con decreto ministeriale 28 novembre 2007 la società S.A.F.I.M. S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), via IV Novembre n. 16, viene autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale con un nuovo capannone industriale di mq 8.230 di superficie, sito in None (Torino), via Supeja Gallino nn. 20/28.

07A10708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42011 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in Milano, e unità di: Galliate (ex Standartela) (Novara), Sant'Angelo Le Fratte (ex Standartela) (Potenza), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 e unità di: Rescaldina (ex Bassetti) (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008 e unità di: Casorezzo (Milano) e Ossona (Milano), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 29 febbraio 2008.

Con decreto n. 42012 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rilter S.p.A., con sede in: Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 22 luglio 2008

Con decreto n. 42013 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nuova Omege S.p.A. con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 2 luglio 2007 al 29 giugno 2008.

Con decreto n. 42014 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Nova Coop Società Cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Galliate (Novara) e unità di Luino (Varese), per il periodo dal 6 febbraio 2007 al 6 maggio 2007.

Con decreto n. 42015 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Luna S.r.l. con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 15 agosto 2008.

Con decreto n. 42016 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Industria Spalmati Fiore S.r.l. con sede in Napoli e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 19 maggio 2008.

Con decreto n. 42017 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Indinvest S.p.A. con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2006 al 18 settembre 2007.

Con decreto n. 42018 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Global Display Solutions S.p.A. con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e unità di: Cornedo Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 42019 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Fibre Nobili S.r.l. con sede in Verrone (Biella) e unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 1° luglio 2008.

Con decreto n. 42020 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Falc S.p.A. con sede in Civitanova Marche (Macerata) e unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 3 luglio 2007 al 2 gennaio 2009.

Con decreto n. 42021 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della MIM Ruote Alloy Wheels S.p.A. con sede in Castegnato (Brescia) e unità di Castegnato (Brescia), per il periodo dal 24 maggio 2007 al 23 novembre 2007.

Con decreto n. 42022 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Delphi Italia Automotive Systems S.r.l. con sede in Collegno (Torino) e unità di Livorno, per il periodo dal 15 maggio 2007 al 14 maggio 2008.

Con decreto n. 42023 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Barigelli & Ciccarelli S.p.A. con sede in Cingoli (Macerata) unità di Cingoli (Macerata), per il periodo dal 19 febbraio 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 42024 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della C.A.M. S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42025 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della E. Pecci & C. S.p.a., con sede in Prato, inità di Campi Bisanzio (Firenze), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42026 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Eurolitho S.p.A. con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di: Cremona, per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2008.

Con decreto n. 42027 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Filcot S.p.A. con sede in Bergamo e unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.

Con decreto n. 42028 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gaggia S.p.A. con sede in Milano e unità di Robecco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42029 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Margon S.r.l. con sede in Milano e unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

Con decreto n. 42030 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nord Track S.r.l. con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Jerago con Orago (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42031 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi

aziendale della S.I.C. Tess. S.r.l. con sede in Masate (Milano) e unità di Masate (Milano), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42032 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della VIREM di Gamba Maria Virginia & C. Società in nome collettivo con sede in Filago (Bergamo) e unità di Filago (Bergamo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42033 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Torcitura Quarenghi S.p.A. con sede in Curno (Bergamo) e unità di Cologno al Serio (Bergamo), per il periodo dal 27 agosto 2007 al 26 agosto 2008.

Con decreto n. 42034 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati PAM della S.p.A. con sede in Venezia e unità di Prato per il periodo dal 24 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 42035 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati PAM S.p.A. con sede in Venezia e unità di Firenze, per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 42036 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati PAM S.p.A. con sede in Venezia e unità di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 42037 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Supermercati PAM S.p.A. con sede in Venezia e unità di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo dal 28 maggio 2007 al 27 maggio 2008.

Con decreto n. 42038 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Power-One Italy (Già Magnetek) S.p.A. con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1º maggio 2007 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 42039 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Finproject S.p.A. con sede in Morrovalle (Macerata) e unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42040 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurotarget S.r.l. con sede in: Nocera Umbra (Perugia) e unità di: Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42041 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ineos Films S.p.A. con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 16 agosto 2007 al 15 agosto 2008.

Con decreto n. 42042 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eurotherm S.r.l. con sede in Guanzate (Como) e unità di Novara, per il periodo dal 30 luglio 2007 al 29 luglio 2008.

Con decreto n. 42043 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Valman S.p.A. con sede in: Mezzolombardo (Trento) e unità di: Mezzolombardo (Trento), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42044 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Zegna Baruffa S.p.A. con sede in Valle Mosso (Biella) e unità di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 20 agosto 2007 al 19 agosto 2008.

Con decreto n. 42045 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della VerBo S.r.l. con sede in Biella e unità di Biella e Quaregna (Biella), per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 luglio 2008.

Con decreto n. 42046 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Reno De Medici S.p.A. con sede in Milano e unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 42047 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della F.lli Salviato S.r.l. con sede in Mirano (Venezia) e unità di Castronno (Varese) e Mirano (Venezia), per il periodo dall'11 giugno 2007 al 10 giugno 2008.

Con decreto n. 42048 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Ipsa S.p.A. con sede in Asiago (Vicenza) e unità di Brescia, per il periodo dal 10 aprile 2006 al 7 dicembre 2008.

Con decreto n. 42049 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Selex Communications S.p.A. con sede in Genova e unità di Cisterna di Latina (Latina) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 luglio 2007 al 30 giugno 2009.

Con decreto n. 42050 dell'8 novembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Compagnia Generale Alluminio S.p.A. con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unità di Cividale del Friuli (Udine), per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

07A10716

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41837 del 15 ottobre 2007, è annullato il decreto ministeriale n. 34904 del 12 ottobre 2004 della Eurodata Software S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

07A10714

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 41857 del 15 ottobre 2007, è annullato il decreto ministeriale n. 34918 del 12 ottobre 2004 della Eurodata Software S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 17 maggio 2004 al 16 novembre 2004.

07A10715

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-297) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 2 2 2 *

€ 1,00